

UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

SCHEMA CONTENENTE I CONTENUTI ESSENZIALI DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L'UNIONE DELLA ROMAGNA SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO A SOSTEGNO DI PERSONE INDIGENTI E SENZA FISSA DIMORA.

Con la presente scrittura, da valere ad ogni effetto e senso di Legge, fra L'UNIONE DELLA ROMANGNA FAENTINA per il quale interviene nel presente atto la dott. Antonella Caranese, domiciliata per la carica in Faenza presso _____, nella sua qualità di dirigente responsabile del Settore Servizi alla Comunità dell'Unione medesima ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 da una parte, e dall'altra _____ per la quale interviene nel presente atto, nato/a a _____ il _____, nella sua esclusiva qualità di legale rappresentante _____ e domiciliato per la carica a _____

PREMESSO CHE

- La legge 328 dell'8.11.2000, art. 22 comma 2 lett a), dispone che il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali preveda interventi di contrasto della povertà e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;
- La Legge della Regione Emilia-Romagna n. 2 del 12 marzo 2003 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi dei servizi sociali";
- La deliberazione della Giunta dell'Unione della Romagna Faentina n. 28 del 18/03/2021 nella quale viene manifestato l'interesse pubblico dell'Unione della Romagna Faentina ad attuare progetti a favore di persone indigenti e senza fissa dimora;
- Secondo la deliberazione della Giunta sopracitata i progetti a favore di persone indigenti e senza fissa dimora
 - afferiscono all'ambito di competenza dei servizi sociali in quanto prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita (come previsto dal combinato disposto dell'art. 1 comma 2 legge n. 328 del 2000 e art. 128 D.lgs. n. 112 del 1998);
 - per quanto sopra esposto rientrano nell'ambito dell'art. 5 comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 117 del 2017;
- Il Piano di Zona per la salute e benessere sociale 2018-2020 del Distretto di Faenza, approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione della Romagna faentina n. 46 del 28/09/2018 nella scheda intervento relativa alle "Azioni di contrasto all' esclusione delle persone in condizioni di povertà estrema o a rischio di marginalità, era previsto il potenziamento della collaborazione con l'attuale erogatore dei servizi per la gestione delle attività a sostegno delle persone indigenti e senza fissa dimora,
- Il decreto legislativo n. 117 del 2017 all'art. 55 prevede che le pubbliche amministrazioni nell'esercizio delle funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di cui all'art. 5 D.lgs. n. 117 del 2017 assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990 n. 241;
- In base all'art. 55 D.lgs. n. 117 del 2017, la co-progettazione e' finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti;
- La procedura di co-progettazione costituisce uno strumento alternativo all'affidamento tramite contratto di appalto di realizzazione di servizi; in particolare la co-progettazione consiste in un procedimento volto alla realizzazione di un partenariato pubblico-privato collaborativo, che si distingue da un appalto o da una concessione di servizi in forza

della partecipazione attiva alla co-progettazione con proprie risorse aggiuntive del soggetto selezionato rispetto a quelle pubbliche;

- La procedura di co-progettazione, come descritta nella relazione preliminare al Codice del Terzo Settore, viene individuata dal legislatore come strumento ordinario di esercizio dell'azione amministrativa attraverso il quale si realizzano forme di collaborazione con il soggetto pubblico e che tale strumento non è più limitato ad eseguire interventi innovativi e sperimentali;

- Che la collaborazione tra pubblico/privato trova regolamentazione nel presente accordo;

PRESO ATTO

- che il progetto riveste particolare rilievo per la tutela dei soggetti più fragili ed è espressione del principio di sussidiarietà;

VISTE

- la deliberazione della Giunta dell'Unione della Romagna Faentina n. 28 del 18/03/2021, resa immediatamente eseguibile, contenente in allegato ed approvante bozza del presente atto;

- la determinazione dirigenziale n. _____ del _____

TUTTO CIO' PREMESSO SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Principi generali

1. La premessa è parte integrante della presente accordo.

Art. 2 - Competenze e obblighi dell'Ente del Terzo Settore

1) L'Ente del Terzo Settore si impegna affinché le attività considerate in premessa siano rese con continuità per il periodo di vigenza della presente accordo ed a comunicare con tempestività ai Servizi alla Comunità eventuali interruzioni o modificazioni che dovessero verificarsi per giustificato motivo o cause di forza maggiore.

2) In particolare l'Ente del Terzo Settore si impegna a rispettare i seguenti requisiti minimi di servizio:

- ad accogliere contemporaneamente, in ospitalità temporanea, almeno dieci persone, con un'organizzazione in grado di ospitare utenza di sesso maschile e di sesso femminile. Gli utenti dei servizi di accoglienza notturna dovranno essere accolti in appositi spazi di attesa, già a partire dalle ore 19.00;
- nell'ambito della capacità ricettiva minima sopra individuata, si dovrà prevedere un'accoglienza per un numero di giorni non superiore a 30 giorni, eventualmente rinnovabile e, se necessario, la condivisione di progetti di accoglienza in emergenza per un periodo più ampio, concordando tale esigenza con i Servizi alla Comunità. I posti letto dedicati a quest'ultima tipologia di intervento non dovrà essere inferiore a tre;
- deve prevedersi un'organizzazione in grado di offrire un'ulteriore disponibilità di posti letto, non inferiore a otto, per l'accoglienza in emergenza durante tutto il periodo dell'anno caratterizzato da eventi climatici avversi e da basse temperature, indicativamente dal mese di novembre fino al mese di marzo compresi;
- deve prevedersi la presenza di uno spazio in cui somministrare almeno un pasto caldo al giorno e spazi in cui gli utenti possano fruire di servizi igienici e del servizio docce;
- deve essere prevista la distribuzione di vestiario e di derrate alimentari;

3) L'Ente del Terzo Settore si impegna inoltre a fornire ai Servizi alla Comunità i dati statistici, i risultati degli studi e delle ricerche effettuate, a cadenza periodica e secondo modalità che verranno di volta in volta concordate con il referente dell'Ente del Terzo Settore, da utilizzarsi ai fini della programmazione delle politiche sociali, di studio e di informazione alle comunità dei territori dell'Unione della Romagna Faentina.

4) L' Ente del Terzo Settore si impegna, coinvolgendo anche altri soggetti che operano nel territorio della zona sociale, nelle attività di contrasto alla povertà, a potenziare i servizi di accoglienza, specialmente nel periodo invernale in occasione di eventi atmosferici particolarmente avversi.

A tal fine l'Ente del Terzo Settore potrà fare ricorso ad accordi con altri Enti, Istituzioni, Associazioni ovvero ad un incremento della capacità ricettiva degli spazi già previsti nella presente accordo.

Art. 3 - Requisiti degli operatori e dei volontari

1) L' Ente del Terzo Settore garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto del presente accordo siano in possesso delle conoscenze tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del servizio o delle prestazioni, escludendo l'erogazione di prestazioni per le quali sia richiesto il possesso di specifiche e legalmente riconosciute professionalità.

2) La parte prevalente dei servizi sopra descritti è svolta da personale volontario organizzato dall'Ente del Terzo Settore; operatori dipendenti, collaboratori e borsisti potranno essere utilizzati se ed in quanto necessari per la realizzazione delle diverse attività considerate in premessa.

Art. 4 - Copertura assicurativa per volontari e operatori

L'Ente del Terzo Settore garantisce che gli operatori, volontari o dipendenti, inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro gli infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dalle norme in materia, mediante accensione di apposita copertura assicurativa.

Art. 5 - Contributo e modalità di liquidazione

L'Unione della Romagna Faentina si impegna a destinare per le attività disciplinate dal presente avviso un contributo minimo annuale pari ad euro 40.000,00. Il contributo economico potrà aumentare in dipendenza delle disponibilità da parte dell'Unione della Romagna Faentina, il quale sarà oggetto di preventivo ulteriore accordo tra le parti.

Le risorse economiche saranno liquidate dietro presentazione di apposita documentazione contabile e di dettagliata relazione circa le attività realizzate, che dovranno essere presentate anche in corso d'anno con cadenza quadrimestrale.

Ai fini della liquidazione del contributo si definiscono i criteri di seguito riportati, fatta salva la possibilità che vengano erogate prestazioni ulteriori, rispetto a quelle coperte da contributo:

a) devono essere garantite un numero minimo di giornate di accoglienza notturna pari a 1.800;

b) deve essere somministrato un numero di pasti caldi non inferiore a 2.700;

c) deve essere garantita la distribuzione di un numero di pacchi viveri non inferiore a 1.850;

d) dovrà essere assicurata la possibilità di fruire del servizio docce per un numero di giornate alla settimana non inferiore a 4, nell'arco orario di almeno 2 ore al giorno.

(a seguito della presentazione del progetto potrà definirsi una diversa articolazione delle attività, da valutarsi all'esito dell'istruttoria, dopo aver valutato la qualità della proposta progettuale nel suo insieme)

Nel caso di attività inferiore a quella sopra precisata il contributo sarà proporzionalmente ridotto, mentre le ulteriori attività svolte non potranno determinare un suo incremento.

Il contributo sarà erogato in tre soluzioni, previa rendicontazione delle attività svolte.

L'Unione della Romagna Faentina si riserva la facoltà di disporre verifiche ogni qualvolta lo riterrà opportuno, in ordine al regolare svolgimento delle attività, come indicate nella proposta progettuale, nonché al livello qualitativo e quantitativo delle stesse.

Art. 6 - Obblighi e competenze dei Servizi alla Comunità dell'Unione della Romagna Faentina

- 1) L'Unione della Romagna Faentina - Servizi alla Comunità- si impegna a:
 - garantire il coinvolgimento dell'Ente del Terzo Settore in sede di consultazione per lo sviluppo di aspetti volti a migliorare la qualità di vita dei destinatari del progetto;
 - coinvolgimento dell'Ente del Terzo Settore in iniziative organizzate da altri Enti ed aventi riflessi o effetti diretti ed indiretti sull'Ente sulle azioni oggetto di co-progettazione
 - in caso di corretta esecuzione del progetto, a dare risalto al lavoro e alla professionalità dell'Ente del Terzo Settore;
 - sviluppo continuo di progetti di monitoraggio;
 - favorire l'integrazione dei Servizi offerti con altri servizi e realtà presenti sul territorio.
- 2) L'Unione della Romagna Faentina effettuerà verifiche periodiche per verificare l'efficacia e l'appropriatezza dei servizi erogati dall'Ente del Terzo Settore e il rispetto di quanto dichiarato nella proposta progettuale.
- 3) Saranno attivate modalità di coordinamento mediante momenti di confronto periodico tra Servizi alla Comunità e l'Ente del Terzo Settore.

Art. 7 - Durata dell'accordo

- 1) Il presente accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione per due annualità, con facoltà di rinnovo per un ulteriore periodo di pari durata mediante specifico atto deliberativo. E' ammessa la proroga dell'accordo nelle more dell'indizione di una nuova procedura ad evidenza pubblica.

Art. 8 - Risoluzione anticipata dell'accordo

- 1) L'Unione della Romagna Faentina può risolvere il presente accordo in ogni momento, previa diffida da comunicarsi con lettera raccomandata A.R., per provata inadempienza da parte dell'Ente degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'organizzazione stessa fino al ricevimento della diffida.

La risoluzione anticipata dell'accordo è inoltre ammessa nel caso di perdita dei requisiti soggettivi dichiarati nell'autocertificazione presentata in sede di partecipazione del presente avviso pubblico da parte dell'Ente del Terzo Settore

Art. 9 - Facoltà di recesso

- 1) Il recesso anticipato può avvenire per volontà di ciascuna delle parti, salvo preavviso scritto da comunicarsi almeno sei mesi prima dalla data del medesimo con lettera raccomandata A.R..

Art. 10 - Spese e registrazione

- 1) Le spese inerenti al presente atto sono a carico dell'Ente del Terzo Settore.

Art. 11 - Protezione dei dati personali

- 1) Ai sensi del regolamento europeo Reg. UE 2016/679 (RGPD) in materia di trattamento e protezione dei dati personali con la sottoscrizione del presente accordo l'Ente del Terzo Settore assume le funzioni e gli obblighi del Responsabile del Trattamento di cui all'art. 28 del suddetto regolamento, dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per il buon adempimento dell'oggetto dell'accordo.

I soggetti che a qualunque titolo operano per conto dell'Ente del Terzo Settore sono qualificati come autorizzati del trattamento dei dati personali. L'Ente del Terzo Settore si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini dedotti nell'accordo e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.

L'Ente del Terzo Settore consente ai Servizi alla Comunità l'accesso nei luoghi in cui vengono svolte le attività, al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

2) L'Ente del Terzo Settore, al fine di dare attuazione al Regolamento UE 2016/679 (RGPD), al D.lgs. 196/2003 (per quanto compatibile) in materia di protezione dei dati personali delle persone fisiche e altresì al D.Lgs. n. 51/2018 "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio" disciplinano come segue il "trattamento-dati", nell'ambito del presente accordo:

- a) l'Unione della Romagna Faentina, committente, è il titolare del trattamento dei dati personali che verranno forniti dal soggetto contraente nell'ambito dell'esecuzione del presente accordo. Essa tratterà i dati forniti dal contraente con l'esclusiva finalità di gestire l'esecuzione del presente accordo (trattamento dati ex art. 6/b del RGPD), attraverso personale designato ed istruito. Gli stessi dati confluiranno esclusivamente negli atti amministrativi del procedimento riferito all'affidamento ed all'esecuzione del presente accordo e saranno conservati nell'archivio dell'Unione, ai sensi di legge;
- b) l'affidatario, contraente, per i dati personali che verranno forniti dall'Unione committente al fine di essere trattati per suo conto, per le finalità di cui al presente accordo, viene individuato come "Responsabile del trattamento" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, e si impegna a:
- trattare i dati personali esclusivamente per le finalità indicate nel presente accordo;
 - attuare il principio di minimizzazione durante il trattamento e l'eventuale conservazione (trattamento soltanto dei dati necessari per la predetta finalità di trattamento);
 - rispettare le norme in materia di sicurezza richieste dall'art. 32 del Regolamento UE;
 - garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati si impegnino alla riservatezza;
 - non comunicare ad altri, né divulgare i dati personali forniti, senza il consenso degli interessati;
 - segnalare tempestivamente eventuali casi di violazione dei dati personali, che possano mettere in pericolo i diritti delle persone interessate;
 - al termine del presente contratto, impegnarsi a cancellare o restituire i dati personali consegnati per il trattamento, salvo l'obbligo di legge di conservarli (da comunicare).

Il titolare conferisce autorizzazione scritta al responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento; a tale proposito, l'Ente del Terzo Settore dichiara di ricorrere ai seguenti subresponsabili dei trattamenti:

Faenza, lì